

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

N. 964-32193 / 2017
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: CHIURATO ANDREA

Sede Legale: Via Provinciale n. 1

10010 STRAMBINELLO (TO)

Sede Operativa: Via Ivrea n. 3

10010 TORRE CANAVESE (TO)

P. IVA: 11770070016

Posizione: 023265

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che:

- l'impresa **CHIURATO ANDREA** con sede legale nel Comune di Strambinello in Via Ivrea n. 3, P.IVA: 11770070016, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Città di Cuorgnè l'istanza (Pratica SUAP n. 2017/529) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Via Ivrea n. 3 nel Comune di Torre Canavese in relazione unicamente al seguente titolo abilitativo:

- o autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP della Città di Cuorgnè ha trasmesso alla Città metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 25/09/2017 (ns. prot. n. 111450);

- l'impresa **CHIURATO ANDREA**, nella sede operativa in questione, svolge l'attività di autolavaggio con portale a spazzoloni e gli scarichi oggetto dell'istanza provengono da tale attività;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato che:

- in merito alle dichiarazioni del Gestore e di quanto agli atti, è stato verificato che lo stabilimento in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 58, comma 2, della L.R. n. 44/2000 attribuisce al gestore del servizio idrico integrato, tra l'altro, le funzioni relative alla definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature, nonché ai controlli e alle irrogazioni delle sanzioni amministrative relative a detti scarichi;

- in forza di tale norma il gestore del servizio idrico integrato ha il compito di verificare la compatibilità di ogni singolo scarico in pubblica fognatura in funzione delle infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA;

Ritenuto che il D.P.R. n. 59/2013, quale normativa "generale", non intervenga ad abrogare o sostituire, rispetto alla nuova Autorizzazione Unica Ambientale, l'eventuale normativa "speciale" di settore e che, pertanto, alla luce della L.R. n. 44/2000 da considerarsi normativa speciale di settore, i gestori del servizio idrico integrato siano da ricomprendersi tra i soggetti competenti in materia ambientale in quanto "soggetti competenti" ai sensi della soprariportata definizione del D.P.R. n. 59/2013;

Atteso che per quanto riguarda il Comune di Torre Canavese, dove è localizzato lo scarico oggetto della presente autorizzazione, le funzioni di gestore del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, lettera f), della Legge n. 36/1994, sono affidate dall'Autorità d'ambito n. 3 Torinese (ATO 3) alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, con Deliberazione n. 173/2004.

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto di richiedere a SMAT S.p.A. le proprie valutazioni in ordine

allo scarico in oggetto. Allo scopo, con nota datata 24/10/2017 prot. n. 127407, è stato comunicato allo SUAP ed alla SMAT S.p.A. l'avvio dell'endoprocedimento ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 ed in particolare si è chiesto alla SMAT S.p.A. di trasmettere eventuali richieste di integrazioni e l'esito dell'istruttoria tecnica necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Con la nota prot. 83599 datata 16/11/2017, pervenuta nella medesima data (ns. prot. n. 139763), la SMAT S.p.A., ha espresso l'esito dell'istruttoria inviando le prescrizioni in materia di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che ritiene necessarie ricomprendere nel provvedimento di A.U.A. Tali prescrizioni sono state integralmente riportate nell'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto infine che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013.

Visti:

- la Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133”;

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: “Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”;

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria “Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale” ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/2016/62/MA;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto.

DETERMINA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'Impresa **CHIURATO ANDREA** nella persona del suo legale rappresentante per lo stabilimento sito in Via Ivrea n. 3 nel Comune di Torre Canavese per la durata di **anni quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del provvedimento all'Azienda da parte dello SUAP, nel rispetto delle condizioni in premessa riportate e delle prescrizioni di cui

all'Allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- o autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino - Servizio Risorse Idriche ed alla SMAT S.p.A.;
- eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;

- ai sensi dell'art. 58 della L.R. 44/2000, per gli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, l'esercizio delle funzioni di controllo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al gestore del servizio idrico integrato (SMAT S.p.A.);
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino 29/11/2017

Il Dirigente del Servizio
Risorse Idriche
Dott. Guglielmo FILIPPINI

LC/SR

A1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

A2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge l'attività di autolavaggio con un portale a spazzoloni.

Gli scarichi tecnologici originati in sito provengono dall'autolavaggio e sono depurati in un impianto costituito da vasche di sedimentazione e disoleatura, filtri a carbone e trattamento con ozono.

A3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **Chiurato Andrea** nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Ivrea n. 3 – 10010 Torre Canavese (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del GI, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1).

Art. 2 Condizioni diverse dal normale esercizio

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 Realizzazione pozzetto di ispezione

È obbligo del GI realizzare, **entro 60 giorni** dalla data di ritiro della presente, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico.

Tale punto di ispezione, che sarà mantenuto a cura dell'Utente in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Il punto di ispezione dovrà essere realizzato di norma in conformità al modello di cui al Suballegato A2. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 4 Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge il GI dovrà effettuare **con frequenza quinquennale** il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento ai parametri **solidi sospesi totali, COD, azoto totale, fosforo totale, ferro, nichel, piombo, rame, zinco, idrocarburi totali, tensioattivi totali** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato).

Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro sei mesi dal rilascio di questa autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 5 Monitoraggio sostanze pericolose

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati, le sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 6 Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 7 Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

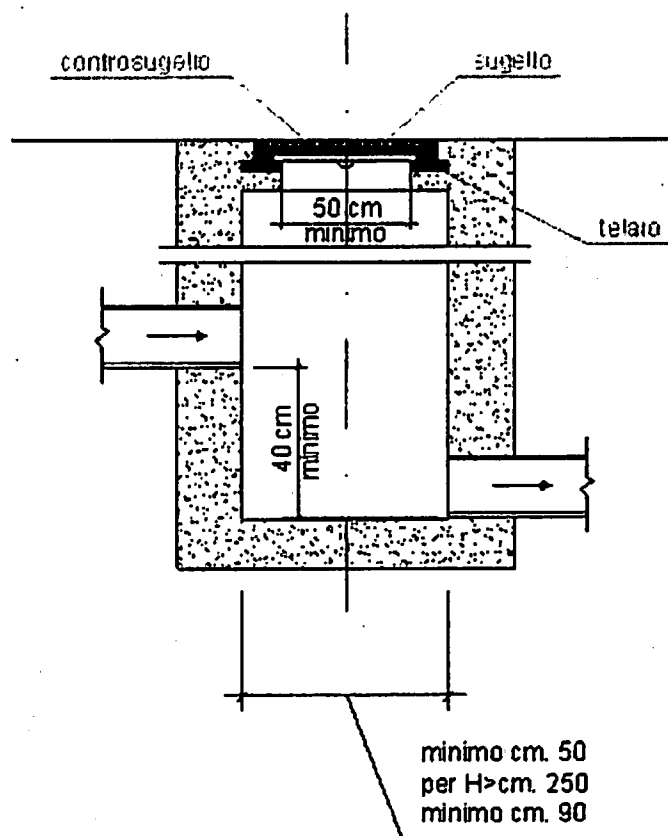
Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H_2S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO_3)	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO_4)	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH_4)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

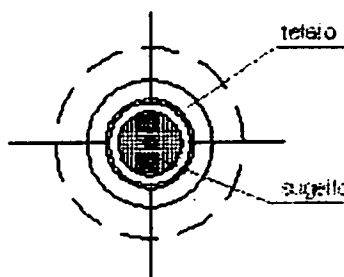
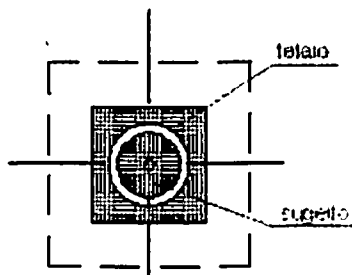
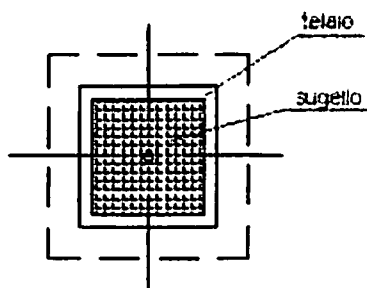
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



SUBALLEGATO A2

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

Servizi Ambientali

Repchi _____

Denominazione insediamento _____

Indirizzo insediamento (sede operativa) _____

N° CAS	Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello scarico	Quantità scaricata		
		Produzione (Kg/anno) ⁽¹⁾	Trasformazione (Kg/anno)	Utilizzo (Kg/anno)	S/NO	Min ⁽³⁾ (Kg/giorno)	Max ⁽³⁾ (Kg/giorno)	Totale anno (Kg/anno)
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			
					☐ (2)			

(1) produzione: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo

(2) spuntare il quadratino se la presenza della sostanza è stata verificata attraverso analisi dello scarico

(3) se si dispone di un solo dato compilare la colonna "Max (Kg/giorno)"

NOTE:

Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 e tabelle 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per le quali non vengono fornite informazioni non risultano, allo stato delle conoscenze attuali, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico.

Luogo e data

Timbro e firma